

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

IL CANE NEI LOCALI PUBBLICI



IL CANE NELLA SOCIETA'



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

Chi vive con un cane o con un gatto sostiene l'esistenza del loro diritto d'accesso in qualunque luogo o esercizio pubblico ed accetta la sola esclusione dei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti.

La fonte del diritto risiederebbe nell'art.83 lettera d) del Regolamento di Polizia veterinaria del 1954, ma , in realtà, se è vero che la legislazione nazionale vieta l'ingresso di animali domestici esclusivamente nel caso si tratti di luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti (come le cucine ad esempio), è però altrettanto vero che in tutti gli altri casi lascia al titolare o al gestore della struttura la facoltà di consentire o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di consumazione dei ristoranti).

Dunque, in luogo del diritto di accesso degli animali d'affezione nei locali pubblici o aperti al pubblico, lo Stato ha preferito garantire la facoltà del gestore della struttura privata di decidere se far entrare o meno gli animali nel suo locale e nessuna norma nazionale lo costringerà ad accettare l'ingresso dei cani, ancorchè al guinzaglio corto e con museruola. A far pendere la bilancia verso i diritti dell'animale potrà essere solo una legge regionale o un provvedimento del Comune, che in materia conserva ampia competenza.





Dal 1954 (data di emanazione del Regolamento di Polizia Veterinaria) ad oggi, in una sola altra occasione il legislatore si è occupato del tema: è capitato vent'anni dopo, nel 1974, quando nell'articolo unico della legge n.37 ha disposto in favore dei soli ciechi che "al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida". Dopodichè non si è trovata o – meglio – non si è voluta trovare nessun'altra occasione per affermare un principio di civiltà che l'Europa ha invece accolto nel 2004.

Perde, dunque, di intensità il presunto diritto di entrare nei locali pubblici con il proprio cane o gatto che la maggior parte dei possessori di animali da compagnia pensa di poter vantare con poche eccezioni e soprattutto senza che l'esercente possa opporre un rifiuto che non sia motivato da mere esigenze di natura igienico-sanitaria (quali, ad esempio, l'essere il locale un luogo in cui vengono preparati o immagazzinati alimenti oppure l'essere l'animale sporco o maleodorante o molesto).

In assenza di una legge nazionale che stabilisca il diritto di portare il proprio cane in un negozio o al tavolo del bar o del ristorante, si è dovuto attendere che la società civile maturasse sulla questione una sensibilità così profonda e diffusa da provocare la nascita di una disciplina volontaristica, che si è andata affiancando ai provvedimenti dei sindaci italiani, vari e mutevoli come i mille campanili di cui è costellato il Paese.



E' così che, nell'ottobre del 2013, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha diffuso un "Manuale di Corretta Prassi Operativa", validato dal Ministero della Salute in base al Regolamento CE n. 852/2004, che in merito all'ammissione di animali negli esercizi così dispone: "Fermo restando il divieto di introdurre animali domestici nei laboratori di preparazione e nei depositi di prodotti alimentari, è consentito l'accesso ai cani guida anche non muniti di museruola nelle zone aperte al pubblico di ristoranti e altri pubblici esercizi. Gli altri cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola".

In maniera davvero singolare, è toccato, dunque, a un manuale redatto da un sindacato di categoria introdurre anche in Italia – blandamente e in un contesto di buone prassi che nulla hanno a che vedere con la tutela giuridica degli animali d'affezione – il principio della libera circolazione dei cani nei pubblici esercizi. Ma poiché si tratta soltanto di una "corretta prassi" è ovvio che l'esercente conserva il diritto di vietare l'ingresso agli animali e può farlo senza bisogno di motivare il diniego con il ricorso a condizioni tutelate dalla legge come, ad esempio, quelle di natura igienico-sanitaria, salvo che tale obbligo non sia imposto come condizione da una legge regionale o da un regolamento comunale.

Un timido tentativo di mitigare la lacuna legislativa di fatto

esistente, il Ministero del Turismo e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia hanno pubblicato, nel 2010, un'ordinanza-tipo sul libero accesso di cani e animali d'affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico, ottenendo, tuttavia, un risultato disomogeneo. Da allora molte città, province e regioni hanno, infatti, adottato regolamenti che a volte favoriscono ed altre volte, invece, penalizzano l'accesso di cani e gatti alle strutture pubbliche o aperte al pubblico.

E se nel locale pubblico non è esposto il cartello di divieto di accesso agli animali? In questo caso si può entrare liberamente col proprio cane, sempre che non esista un divieto sancito dal Regolamento comunale, e l'esercente non può impedirlo: se lo fa, il proprietario o il detentore del cane può far intervenire la polizia municipale per far rispettare il suo diritto ad entrare.





Il cane nei locali pubblici

l'art.83 del dpr n.320/1954

"Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo (omissis): d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto"

Illegale vietare l'accesso ai cani?

L'art.83 del dpr n.320/1954 sembrerebbe stabilire il principio secondo cui vietare l'ingresso di cani nei locali pubblici e negli esercizi commerciali è illegale, ma...

...no nelle cucine e nei laboratori...

...la legislazione nazionale vieta l'ingresso di animali domestici esclusivamente nel caso si tratti di luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti (come le cucine)...

...e in tutti gli altri casi?

...in tutti gli altri casi lo Stato lascia la facoltà al gestore della struttura di consentire o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale dei ristoranti)

Dipende dal gestore

In sostanza, è il gestore della struttura privata a decidere se fare entrare o meno gli animali nel suo locale e non c'è una norma nazionale che lo costringa ad accettare l'ingresso dei cani, anche se al guinzaglio corto e con museruola

Il Comune fa la differenza!

A far pendere la bilancia verso i diritti del cane di entrare in un locale pubblico può essere solo una legge regionale o un provvedimento del Comune, che in materia ha ampia competenza

L'ordinanza tipo e il manuale Fipe

Nel 2010, Ministero del Turismo e Associazione Nazionale Comuni d'Italia hanno approvato un'ordinanza-tipo sul libero accesso di cani e animali d'affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico. Nel 2013 la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha proposto ai suoi aderenti un Manuale di Corretta Prassi Operativa. Entrambe le iniziative non hanno portato significativi risultati per gli animali domestici.

Si entra se manca il cartello!

Si potrà dunque entrare col proprio cane in un locale pubblico:

- se il gestore lo accetta
- se il cartello di divieto di accesso agli animali non è esposto e il Regolamento comunale non prevede il divieto
- se il libero ingresso è previsto da una legge regionale o dal Regolamento comunale

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

Le guide sono messe a disposizione dall'Associazione APACA per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia o da altri professionisti



APACA
ASSOCIAZIONE ODV

"Gli animali vengono verso di noi, se li chiamiamo per nome.
Esattamente come gli uomini"
(Ludwing Josef Johann Wittgenstein – filosofo austriaco)